Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shimano Europe BV (Nunspeet, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo PRO — Domanda di registrazione n. 14 468 904

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7/12/2017 nel procedimento R 1332/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere l'opposizione n. 002654773 proposta avverso l'applicazione per il marchio dell'Unione europea n. 014 468 904;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- condannare la Shimano Europe B.V .alle spese dei procedimenti dinanzi all'EUIPO

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Bayer Intellectual Property/EUIPO (Raffigurazione di un cuore)

(Causa T-123/18)

(2018/C 142/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di un cuore) — Domanda di registrazione n. 15 701 568

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 dicembre 2017 nel procedimento R 145/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

- accogliere il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Van Haren Schoenen / Commissione

(Causa T-126/18)

(2018/C 142/83)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens, A. Willems e M. Meulenbelt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE a causa della mancanza di base giuridica del regolamento impugnato e, in subordine, sulla violazione del principio dell'equilibrio istituzionale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, TUE.
- 2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 226 TFUE, a causa della mancata adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International (C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74).
- 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 1 e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (¹) e del principio di certezza del diritto mediante l'istituzione di dazi antidumping su merci che si trovano in libera pratica.
- 4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036 in quanto i dazi antidumping sono stati istituiti senza una nuova valutazione dell'interesse dell'Unione. Secondo la ricorrente sarebbe in ogni caso manifestamente errato decidere che l'istituzione di dazi antidumping era nell'interesse dell'Unione.